

Il divieto ai liquidatori di intraprendere nuove operazioni, sancito dall'art. 201 cod. comm., non riguarda gli affari connessi, sia giuridicamente che economicamente, con affari e rapporti già deliberati o iniziati dall'ente sociale, ovvero quegli altri che rientrano nei fini della liquidazione. (3)

La Corte, ecc. (*Omissis*) — Passando al merito dei propositi gravami a torto si duole il Credito Italiano che la impugnata sentenza abbia ammesso l'intervento in giudizio degli azionisti dell'Ente Autonomo senza aver considerato che esso è rappresentato già dal liquidatore. La censura muove da una errata concezione della figura del liquidatore facendone un rappresentante della società in liquidazione.

Non è così. La liquidazione è il mezzo tecnico legale per l'estinzione della società; di questo mezzo estintivo il liquidatore è l'organo esecutivo che, perciò, si fonda su un mandato di rappresentanza non generale, ma specifica, limitata dallo scopo dell'estinzione dell'ente.

Rimane in tal modo esclusa la figura del liquidatore come rappresentante dei soci o come rappresentante dei creditori della società. Questa conserva sempre la sua distinta personalità giuridica anche dopo lo scioglimento come nella vita normale, e basta siffatto semplice rilievo per determinare l'interesse di fatto e giuridico dei soci e dei terzi che legittima l'intervento, interesse che deriva dalla esecuzione delle operazioni dirette all'estinzione e ribadito dalle norme che impongono la responsabilità del liquidatore nei confronti sia dei soci sia dei terzi. Quindi fece bene il Tribunale ad ammettere l'intervento in causa spiegato dagli uni e dagli altri e ne conseguì il rigetto del primo motivo di appello del Credito Italiano e dei Magazzini Generali (*Omissis*).

Non rimane allora che esaminare la validità delle operazioni e dei titoli da cui traggono origine e fondamento le pretese dei tre suddetti Istituti.

In proposito è comune ai tre crediti dedotti dagli stessi Istituti l'eccezione desunta dall'irregolare ingresso in funzione del liquidatore per difetto della prescritta pubblicazione, sia della sua nomina sia della sua accettazione o meno.

Senza dubbio, in materia, decisiva è la pubblicità della messa in liquidazione che non è operativa di fronte ai terzi neanche per la nomina del liquidatore di cui, inoltre, non sia nota, mediante pubblicità, l'accettazione. E la liquidazione dell'Ente Autonomo di Consumo deliberata in forza dell'art. 12 del suo atto costitutivo con riferimento, nella sua ultima parte, al codice di commercio, ne richiama qui le norme relative.

Però d'altra parte non si può neanche negare che i terzi che conobbero l'accettazione del liquidatore, indipendentemente da qualsiasi forma di pubblicità e che con lui, in tale qualità, entrarono nei rapporti di affari, hanno il diritto di conseguire tutti gli effetti derivanti dai negozi giuridici con lui trattati e conclusi, molto più che per entrare nel loro ufficio i liquidatori non hanno bisogno di procedere ad esplicita accettazione, bastando quella implicita.

Il Dott. Giovan Silvestro Pulejo, nominato liquidatore con deliberazione dell'Assemblea del 31 marzo 1919, si mise subito in funzione, non solo esplicando la sua atti-

it., 1930, I, 1022) con nota di richiami, nonché stessa Corte 31 gennaio 1930 (*id.*, Rep. 1930, voce *Società*, n. 128).

(3) Vedi, in proposito, Cass. Regno 29 febbraio 1932 (*Foro it.*, Rep. 1932, voce *Società*, nn. 328, 329); App. Torino 9 marzo 1936 (*id.*, Rep. 1936, voce *cit.*, n. 479). In generale si ritiene questione di fatto quella di ricercare se nei singoli casi le operazioni compiute dal liquidatore siano nuove operazioni vietate ovvero operazioni necessarie o accessorie all'espletamento della liquidazione: così Cass. Torino 7 maggio 1921 (*Foro it.*, 1922, I, 20).

In dottrina, per un'ampia trattazione dell'argomento, consulta STOLFI, *op. cit.*, pag. 124 e segg., ove leggesi una critica delle varie teoriche formulate circa il preciso significato dell'espressione « nuove operazioni ».

vità con gli atti e le operazioni dai quali i tre summenzionati Istituti traggono la loro ragione di credito, ma spendendo anche ed espressamente con analoga dichiarazione la sua qualità di liquidatore; e pertanto sotto il profilato aspetto formale non attecchisce la eccepita nullità dei debiti creati dal Pulejo nella spiegata qualità di liquidatore dell'Ente Autonomo. Peraltro le cennate formalità tendono a garantire i terzi che entrano in relazioni di affari con i liquidatori e le eccezioni, quindi, ricavabili dal difetto di esse possono essere sollevate soltanto dai terzi nell'interesse dei quali le formalità stesse sono prescritte.

Più grave appare l'eccezione relativa alla natura dei crediti vantati dai tre Istituti, ai quali l'Avvocatura dello Stato contesta il diritto di realizzarli con priorità perchè sarebbero dipendenti da obbligazioni assunte dal Pulejo per sistemare affari conclusi dal Consorzio prima che entrasse in liquidazione e non per le necessità della stessa liquidazione.

In sostanza si tratterebbe di debiti gravanti sulla società, da pagarsi, perciò, in sede di reparto qualora, s'intende, siano stati essi creati legalmente e cioè dal consiglio generale, l'organo sociale competente per tassativa disposizione statutaria (art. 7).

Unica e identica è la questione che attiene ai poteri ed agli obblighi dei liquidatori, ai quali l'art. 201 cod. comm. vieta di intraprendere nuove operazioni per la società, ponendo in tal modo un limite ai loro poteri che, però, è relativo, non assoluto perchè la regola dell'art. 201 va posta in relazione con quella del successivo art. 203 che consente ai liquidatori di compiere tutte le operazioni della liquidazione. Sicchè il limite riguarda solamente gli affari nuovi ma non quelli riconnessi (e la connessione può essere tanto giuridica quanto economica) con affari e rapporti già deliberati o iniziati dall'ente sociale, ovvero quegli altri che rientrano nei fini della liquidazione e come tali perfettamente leciti.

È dunque questione di fatto sulla quale la Corte si deve soffermare per vedere se gli atti compiuti dal Pulejo, nel nome, costituiscono operazioni nuove oppure operazioni che si connettono ad altre già iniziate o che mirino all'espletamento della liquidazione. D'onde l'opportunità di procedere partitamente all'esame dei singoli atti. (*Omissis*).

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI GENOVA.

Udienza 24 luglio 1941; Pres. MONTULLI, Est. CALLEGARI; Polli e. Gugenheim e Lottero.

Israelitì — Facoltà di donare a favore del coniuge non considerato di razza ebraica — Natura e scopo — Donazione di beni non eccedenti i limiti stabiliti alla proprietà immobiliare — Illegittimità (Cod. civ., libro successioni e donazioni, art. 328; R. d. legge 9 febbraio 1939 n. 126, norme attuaz. e integraz. disposizioni di cui all'art. 10 del r. d. l. 17 novembre 1938 n. 1728, circa i limiti di proprietà immob. degli appartenenti alla razza ebraica, art. 4, 5, 6).

La facoltà concessa ai cittadini italiani di razza ebraica di far donazione al coniuge che non sia considerato di razza ebraica, in contrasto con la norma generale che vieta le donazioni fra coniugi, costituisce una deroga alle norme della legislazione razziale che impongono il trasferimento all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare del patrimonio immobiliare eccedente i limiti stabiliti, e, pertanto, non si estende al caso in cui i beni non eccedano tali limiti. (1)

Il Tribunale, ecc. (*Omissis*). — È noto che il nostro

(1) Non ci risultano precedenti editti sulla questione.

legislatore del 1865 in tema di donazione fra coniugi ha seguito la tradizione romana: « *Maiores nostri inter virum et uxorem donationes prohibuerunt, amorem honestum solis animis aestimantes, famae etiam coniunctorum consulentes, ne concordia pretio conciliari videretur, neve melior in paupertatem incidere, deterior ditior fieret* » (Fr. 3 Dig., de donat. inter virum et uxorem, 24, 1); a differenza di altre legislazioni moderne; come ad esempio la germanica e l'austriaca, le quali implicitamente oppure espressamente riconoscono la piena liceità di tali donazioni. Anzi esso è andato anche più in là della stessa legislazione giustiniana (la quale aveva addotto temperamenti ammettendo in via eccezionale la validità della donazione fra coniugi quando il donante sia morto perseverando nella volontà di donare), perchè ha stabilito in via assoluta che i coniugi non possono durante il matrimonio fare l'uno all'altro alcuna liberalità salvo che negli atti di ultima volontà e secondo le regole stabilite per questi atti (art. 1054 cod. civile). Dottrina e giurisprudenza hanno interpretato la norma nel senso che il divieto di donazione fra coniugi è assoluto e la nullità insanabile e l'azione relativa è proponibile da chiunque vi abbia interesse.

Nel progetto preliminare al nuovo codice civile ed in quello definitivo si era proposto di abolire il divieto limitando il diritto all'annullabilità al solo donante, ma, su proposta della commissione delle assemblee legislative, il divieto assoluto venne ripristinato, sicchè l'art. 328 libro II cod. civ. è sostanzialmente identico all'art. 1054 del vecchio codice. Le ragioni di tale ripristino sono eloquentissimamente esposte nella relazione del Guardasigilli a S. M. il Re Imperatore, al n. 147 (vedila in *Le Leggi*, edite dalla Soc. Ed. Il Foro Italiano, 1939, pag. 1259).

Ciò posto, non vi è dubbio che la donazione degli stabili fatta dal Gugenheim alla moglie Lottero con rogito Scielo in data 3 giugno 1939 sia nulla e di nessun effetto e non possa quindi pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni di credito degli attori verso il Gugenheim, i cui beni rimangono a garanzia dei suoi creditori. Nè occorre spendere parole per dimostrare l'interesse degli attori a far dichiarare tale nullità in quanto se la donazione fosse valida i beni sarebbero sottratti alla garanzia del credito loro spettante.

Vero è che il Gugenheim è coperto di responsabilità civile verso i terzi per somma assai rilevante giusta polizza di assicurazione n. 50549/0549 della Norwich Union Fire Insurance Society, ma ciò non toglie l'interesse degli attori a che sia mantenuta la garanzia patrimoniale del loro debitore specialmente se si consideri che detta Società appartiene a Stato in guerra con l'Italia e i suoi beni posti in Italia sono soggetti a sequestro; il che importa, come è ovvio, alea e difficoltà al soddisfacimento delle contratte obbligazioni.

Eccipisce il Gugenheim che la donazione è valida perchè autorizzata dall'art. 6 regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126 del seguente tenore: « In deroga alle disposizioni degli art. 4 e 5 il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica, ovvero ad ente od istituto che abbiano fini di educazione od assistenza. La donazione di questi beni può anche essere fatta al coniuge che non sia considerato di razza ebraica ».

Senonchè la norma suddetta va considerata nel quadro della legislazione riguardante i limiti di proprietà immobiliare per i cittadini italiani di razza ebraica. Come è noto il regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728 contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana stabilisce, fra l'altro, all'art. 10 lettere d) ed e), che i cittadini italiani di razza ebraica non possono essere proprietari di terreni che in complesso abbiano un estimo superiore a lire cinquemila ed essere proprietari di fabbricati urbani, che in complesso abbiano imponibile superiore a lire 20.000.

Il regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126 contiene norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 suddetto, stabilendo che la parte di patri-

monio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica, deve essere trasferita all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (art. 4), e che, fino alla definitiva determinazione dei beni immobili compresi nei limiti anzidetti, i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso relativamente al loro patrimonio immobiliare, salvo autorizzazione del Ministero delle finanze in caso di esigenze e circostanze particolari (art. 5).

Per temperare il rigore di queste disposizioni, ed in considerazione del fatto che, favorendosi persone non considerate di razza ebraica od enti di beneficenza, la finalità perseguita dalla legislazione razziale non è ostacolata, sono sorte le deroghe di cui all'art. 6, che permettono le donazioni in favore dei discendenti e del coniuge di razza ariana e ad opere pie. Come emerge dall'articolo stesso si tratta pur sempre di deroghe alle limitazioni patrimoniali degli ebrei e cioè hanno lo scopo di offrire la possibilità agli israeliti di evitare con le donazioni alle persone ed agli enti anzidetti l'incameramento dei loro beni eccedenti i limiti di legge. Qualora i beni non eccedano tali limiti e sia quindi escluso l'incameramento, non ha senso parlare di deroga alle disposizioni limitative e si rientra nelle norme del diritto comune. Il divieto di donazione fra coniugi è norma che vale nei confronti di tutti i cittadini italiani, siano o no di razza ebraica.

Quelli di razza ebraica usufruiscono delle disposizioni di favore solo per il caso particolare, ed in limiti non estensibili per analogia, in cui si tratti di donazione di beni soggetti ad incameramento. Questa è la *ratio legis* che non deve essere perduta di vista perchè altrimenti l'interprete arriverebbe a creare arbitrarie sperequazioni fra i cittadini dello stesso Stato ed ingiustificate eccezioni alle norme cogenti del diritto positivo.

Nella fattispecie gli immobili oggetto della donazione come emerge dal rogito Scielo hanno un estimo ed un reddito imponibile di gran lunga inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 10. (*Omissis*)

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI FIRENZE.

Udienza 29 aprile 1941; Pres. TOMMASI, Est. ZANI; Magherini (Avv. PACINOTTI) c. Di Crollanza (AVVOCATURA DELLO STATO).

Ipoteca — Conservatore delle ipoteche — Registri ipotecari — Tavola alfabetica — Esame personale da parte del richiedente — Rifiuto del conservatore — Illegittimità (Cod. civ., art. 1151, 2066, 2067, 2072; R. D. 25 settembre 1874, reg. per l'esec. della legge ipotecaria, art. 3).

È arbitrario e illegittimo, e perciò fonte di risarcimento di danni, il rifiuto opposto dal conservatore delle ipoteche all'esame personale, da parte di chi ne faccia richiesta, della «tavola alfabetica dei debitori e creditori e delle persone a favore o contro le quali si operano le trascrizioni». (1)

Il Tribunale, ecc. — Il convenuto eccipisce anzitutto la nullità della citazione o meglio, sembra, la mancanza in lui di ogni legittimazione passiva a stare in giudizio in proprio, in quanto avrebbe dovuto essere convenuta l'Amministrazione delle Finanze, avendo egli, nelle attività esplicate per le quali è causa, agito quale funzionario e non quale privato.

Di contro osserva il Collegio, che se tale considerazione è esatta, da altro canto è pure vero che lo stesso codice disciplina precisamente le responsabilità del Conservatore qual responsabilità sua propria, per colpa a lui personalmente imputabili e non già all'ufficio, o all'Am-

(1) Questione nuova, per quanto ci consta